

previsto dal seguente art. 6), rispettando i principi di cui all'art. 30, comma 1, agli artt. 34 e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Art. 3

È fatto obbligo agli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed ai Dipartimenti regionali di dare comunicazione, entro trenta giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti, al Dipartimento regionale tecnico - Servizio 1 - dell'anagrafica, completa dei dati fiscali, dei soggetti affidatari degli incarichi di cui all'art. 1 soprariportato, ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

Art. 4

Resta nelle competenze degli enti di cui all'art. 3 e dei Dipartimenti regionali attuare le procedure di scelta dell'operatore economico per gli incarichi di cui al precedente art. 1 in conformità alla vigente normativa di settore, sia regionale che nazionale, alle linee guida Anac n. 4 e ss.mm.ii., nonché alla vigente disciplina degli ordinamenti delle professioni, in ultimo modificata ed integrata dal DPR n. 328/2001, con particolare riguardo alle competenze ascritte da tale disciplina ad ogni professione.

Art. 5

Il presente decreto e l'Albo unico regionale allegato sub "A" di cui all'articolo 1 saranno pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità "Area gare" e, solo il presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. L'Albo unico regionale sarà periodicamente aggiornato sulla base delle istanze pervenute tramite il Portale professionisti di cui alle premesse.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dell'emergenza epidemiologica gli aggiornamenti dell'Albo unico regionale approvati con DDG n. 52/2018, DDG n. 198/2020, DDG n. 346/2020, DDG n. 617/2020 e DDG n. 897/2020.

Art. 7

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.

Palermo, 28 dicembre 2020.

LIZZIO

(2021.2.103)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2021.

Modifica del decreto n. 1062 del 19 novembre 2020, di istituzione del Tavolo permanente della salute.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 68, comma 4, legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modificazioni, che prevede che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive delibere del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, al 31 gennaio 2021;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18 novembre 2020 tra l'Assessore regionale per la salute e i segretari regionali *pro-tempore* dei sindacati confederali CGIL Sicilia, CISL Sicilia e UIL Sicilia e delle categorie sindacali dei pensionati in seno alle medesime organizzazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto Protocollo d'Intesa, con il quale l'Assessore regionale per la salute si impegna a istituire il Tavolo permanente della salute con proprio provvedimento, previa acquisizione della designazione dei componenti da parte di ciascuna delle parti interessate, con l'obiettivo di elaborare proposte sui temi afferenti il complesso delle politiche sanitarie e socio-sanitarie in Sicilia;

Visto il D.A. n. 1062 del 19 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 dell'11 dicembre 2020, con il quale è stato istituito il suddetto Tavolo per il perseguimento partecipato di strategie di prevenzione, in una logica di stretta e sinergica integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e affrontare, altresì, le refluenze che l'emergenza sanitaria da Covid-19, ancora in atto, può arrecare all'adeguata accoglienza delle categorie più fragili, come quella degli anziani, presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali insistenti nel territorio regionale;

Considerato che il dott. Gaspare Noto, incaricato, con il medesimo decreto, di svolgere funzioni di segreteria, a decorrere dal 29 dicembre 2020 è stato posto in quiescenza;

Ritenuto di dovere sostituire il predetto dott. Gaspare Noto, incaricato di svolgere funzioni di segreteria, con altro dipendente in servizio presso l'Amministrazione regionale per garantire il funzionamento del predetto Tavolo permanente della salute;

Decreta:

Art. 1

A parziale modifica del D.A. n. 1062 del 19 novembre 2020, con il quale è stato istituito il "Tavolo permanente della salute", il comma 3 dell'art. 1 è così sostituito:

Le funzioni di segreteria del Tavolo permanente della salute sono svolte dall'ing. Giuseppe Giandalone, componente degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore per la salute.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione nonché nel sito internet istituzionale dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Palermo, 8 gennaio 2021.

RAZZA

(2021.2.51)102

DECRETO 11 gennaio 2021.

Assegnazione della sede farmaceutica aggiuntiva, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, presso il centro commerciale "Etnapolis" a Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per l'esercizio farmaceutico);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del servizio farmaceutico);

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i. (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con il quale, all'art. 11, comma 1, lettera b), viene inserito l'art. 1-bis alla legge n. 475/1968 e si dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono di istituire, sentita l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, una farmacia in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio stabilito dall'art. 1 così come modificato dal comma a) ed entro il limite del 5 per cento delle sedi istituite sull'intero territorio regionale, comprese le nuove, anche nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1.500 metri;

Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012 del Dipartimento della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario per

titoli, per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco "allegato A" delle sedi messe a concorso dal quale si rileva che nel comune di Belpasso (CT) sono state istituite n. 2 nuove sedi farmaceutiche per un totale di n. 8, di cui una è stata assegnata e di imminente apertura, mentre l'altra risulta tutt'oggi vacante;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, con particolare riguardo all'art. 1, comma 161, che aggiunge il comma 2-bis all'art. 2 della legge n. 475/1968;

Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I", specificamente l'art. 44 "Farmacie piccoli centri";

Vista la deliberazione n. 94/2020 del 26 agosto 2020 adottata dalla giunta comunale di Belpasso (CT), con la quale viene approvata la proposta di apertura di una nuova sede farmaceutica all'interno del centro commerciale "Etnapolis";

Vista l'istanza, trasmessa con PEC n. 111801 del 24 settembre 2020, acquisita al protocollo di questo servizio 7 prot. n. 41425 del 29 settembre 2020, con la quale il comune di Belpasso (CT) richiede l'apertura di una nuova sede farmaceutica in aggiunta a quelle spettanti, in applicazione del succitato art. 1 bis, da allocare all'interno del centro commerciale "Etnapolis" sito in contrada Valcorrente n.23;

Visto il comma 10 dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce, fino al 2022, il diritto di prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede, delle farmacie istituite ai sensi dell'art.1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27 per l'istituzione della sede farmaceutica ai sensi del comma 1 lettera b), facendo divieto ai comuni stessi di cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione;

Visto il parere rilasciato dal competente Dipartimento strutturale del farmaco dell'A.S.P. di Catania prot. n. 173438 del 23 ottobre 2020, favorevole all'istituzione della richiesta farmacia all'interno del centro commerciale "Etnapolis" nel comune di Belpasso (CT), per la quale comunica che risultano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27 per l'istituzione della sede farmaceutica ai sensi del comma 1, lettera b);

Visto il D.D.G. n. 1059/2020 del 18 novembre 2020, con il quale si è proceduto con l'istituzione della sede farmaceutica aggiuntiva, ai sensi dell'art.1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art.11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, presso il centro commerciale "Etnapolis" a Belpasso - (CT);

Vista la nota prot. n. 0047661/2020 del comune di Belpasso, con la quale è stata inoltrata la delibera di giunta municipale n. 186 del 22 dicembre 2020 mediante la quale, in esercizio del diritto di prelazione previsto dal succitato comma 10 dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, si chiede l'affidamento della gestione dell'istituita sede farmaceutica aggiuntiva e nella quale si attesta, tra l'altro, che la farmacia sarà gestita come farmacia pubblica "con il vincolo dell'impossibilità di cessione della gestione della farmacia o della titolarità.";

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all'assegnazione al comune di Belpasso (CT) della sede farmaceutica aggiuntiva, ai sensi dell'art.

1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, presso il centro commerciale "Etnapolis", sito in località Valcorrente;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte, è assegnata, con il vincolo dell'impossibilità di cessione della gestione della farmacia o della titolarità, in ottemperanza del diritto di prelazione di cui al comma 10 dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, al comune di Belpasso la sede farmaceutica aggiuntiva n. 9 istituita all'interno del centro commerciale "Etnapolis" sito in località Valcorrente n. 23. Il Dipartimento farmaceutico dell'A.S.P. di Catania curerà l'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità e la contestuale autorizzazione all'apertura.

Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato dalla legge, mediante utilizzo della PEC al comune di Belpasso (CT), all'A.S.P. di Catania, agli Ordini provinciali dei farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'obbligo di pubblicazione *online*.

Palermo, 11 gennaio 2021.

LA ROCCA

(2021.2.52)028

DECRETO 20 gennaio 2021.

Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale all'1 settembre 2020 - Integrazione A.S.P. Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale del 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato con il D.L.vo n. 517/93, e ulteriormente modificato con D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 dell'A.C.N. 21 giugno 2018, che sostituisce l'art. 92 e ristabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come integrato dall'art. 11 dell'A.C.N. 18 giugno 2020;

Visto il D.D.G. n. 2032 del 12 novembre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 29 novembre 2019) e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per il 2020;

Visto il D.D.G. n. 1216 dell'11 dicembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 64 del 24 dicembre 2020), con il quale sono stati individuati gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale vacanti all'1 settembre 2020;

Vista la nota prot. n. 21921 del 15 gennaio 2021, con

la quale l'A.S.P. di Catania ha chiesto di integrare la precedente nota prot. n. 168039 del 16 ottobre 2020 con ulteriori 4 incarichi;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria integrazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale dell'A.S.P. di Catania;

Visto il D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant'altro previsto dal D.D.G. n. 1216 dell'11 dicembre 2020, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale dell'A.S.P. di Catania vengono così integrati:

INCARICHI VACANTI
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
1° SETTEMBRE 2020
ABZ/P.T.E.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

Postazioni	Incarichi
- PTE/MSA Randazzo	1 38 h settimanali;
- MSA Vizzini	1 38 h settimanali;
- MSA Bronte	1 38 h settimanali;
- MSA Catania 2	1 38 h settimanali;

Art. 2

Fermo restando che rimangono valide le domande di partecipazione all'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale già presentate all'ASP di Catania secondo le modalità e i termini di cui al D.D.G. n. 1216 dell'11 dicembre 2020, sono riaperti i termini di presentazione delle domande unicamente per la partecipazione agli incarichi indicati all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Concorrono automaticamente all'assegnazione dei suddetti incarichi, senza necessità di presentare ulteriore istanza, coloro i quali avevano manifestato la volontà di concorrere a tutti gli incarichi dell'ASP di Catania.

Art. 4

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rimanda a quanto disposto dal D.D.G. n. 1216 dell'11 dicembre 2020, con il quale sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale accertati all'1 settembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *online*.

Palermo, 20 gennaio 2021.

LA ROCCA

(2021.3.181)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 gennaio 2021.

Approvazione degli elenchi dei soggetti in possesso e non in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015 e di cui all'Avviso pubblico prot. n. 5942/Gab del 13 ottobre 2020 per la nomina dei componenti della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il D.P.Reg. n. 645/Area 1^ S.G. del 30 novembre 2017, con il quale l'avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", che al comma 1 prevede l'istituzione, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera della Giunta regionale di Governo, e ne fissa i criteri per la costituzione;

Vista la delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015, con la quale, in esecuzione dell'articolo 91 della citata legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito Commissione tecnica specialistica);

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed, in particolare, l'articolo 44 "Norme in materia di autorizzazione ambientale", che ha introdotto il comma 3 *ter* all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che recita "La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta";

Considerato che l'Assessore per il territorio e l'ambiente procede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, a nominare i componenti della

Commissione, secondo i criteri di costituzione fissati dalla delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015;

Visto il D.A. n. 207/Gab del 17 maggio 2016, con il quale l'Assessore *pro tempore* per il territorio e l'ambiente ha proceduto all'istituzione della Commissione tecnica specialistica, ed ha previsto l'aggiornamento annuale dell'elenco dei soggetti risultati in possesso dei requisiti così come determinati nella delibera della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015, con le procedure individuate nella medesima delibera di Giunta;

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 5942/Gab del 13 ottobre 2020 "Aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti della Commissione tecnica specialistica, prevista dall'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Considerato che, come previsto nell'avviso, la mancata attualizzazione della disponibilità e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti già inseriti negli elenchi precedentemente approvati costituisce motivo di esclusione;

Considerato che dall'esame istruttorio effettuato dall'Ufficio di diretta collaborazione, giuste note prot. n. 8388/Gab del 24 dicembre 2020 e prot. n. 364/Gab del 14 gennaio 2021, sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015 i soggetti di cui all'elenco A e non in possesso i soggetti di cui all'elenco B;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'elenco A dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015 e l'elenco B dei soggetti non in possesso dei requisiti;

Decreta:

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che si intende integralmente richiamato, sono approvati l'elenco A dei soggetti in possesso dei requisiti e l'elenco B dei soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015 e di cui all'Avviso pubblico prot. n. 5942/Gab del 13 ottobre 2020 "Aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti della Commissione tecnica specialistica, prevista dall'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonché in formato aperto nella pagina *web* dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell'ambiente.

Palermo, 18 gennaio 2021.

CORDARO